



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 3 del 29/12/2022.

OGGETTO: Invito alle società in elenco affinché comunichino il proprio domicilio digitale all'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 3-bis, comma 1 del D. Lgs. 82/2055 recante il "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" in base al quale "*i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale ...*";

Visto l'art. 16, comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito nella L. n. 2 del 28/01/2009 – così come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 – che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora "domicilio digitale") nel Registro delle Imprese;

Visto che la norma sopra richiamata ha fissato per le imprese costituite in forma societaria già iscritte nel Registro delle Imprese il termine del 1° ottobre 2020 per la comunicazione del proprio domicilio digitale allo stesso Ufficio del Registro delle Imprese;

Visto il già richiamato art. 16, comma 6 bis del D.L. n. 185/2008 come modificato dall'art. 37 della L. 120/2020 in base al quale l'Ufficio del Registro delle Imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e che la norma stabilisce inoltre che "*l'Ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580*";

Visto l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima*";

Vista la Legge n. 69 del 18/06/2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Vista la comunicazione a mezzo PEC di Unioncamere n. 11514/U del 23 maggio 2022 (prot. camerale 0021083/E in pari data) che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare l'avvio del procedimento alle imprese costituite in forma societaria – quando siano particolarmente numerose – mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dal già richiamato art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento camerale;

Vista la Deliberazione n. 232 del 12/09/2022 della Giunta della Camera di Commercio di Genova e la Deliberazione n. 278 del 10/10/2022 del Consiglio della Camera di Commercio, con le



quali è stato approvato il “Regolamento per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese”;

Visto in particolare l’art. 4 del Regolamento sopra indicato che al comma 1 specifica che “*La comunicazione massiva di avvio del procedimento (...) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Genova nella sezione dell’Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l’elenco delle società ... destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi*” mentre il comma 2 dispone che “*la data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell’Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari – ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 – il quindicesimo giorno successivo a tale data*”;

Reputato che le misure previste dall’art. 37 del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate “*al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il <<Codice dell’Amministrazione Digitale>> e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice*”;

Preso atto che la comunicazione massiva di avvio del procedimento deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Genova, nella sezione dell’Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese;

Preso atto che da tale quindicesimo giorno decorre l’ulteriore termine di trenta giorni entro il quale le imprese costituite in forma societaria possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);

Preso atto che alle imprese costituite in forma societaria inadempienti verrà in seguito applicata la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e che, in tal caso, l’Ufficio del Registro delle Imprese (in base all’art. 16, comma 6 bis del D.L.185/2008 sopra ricordato) “*... contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il Cassetto dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it [Il cassetto digitale dell'imprenditore \(italia.it\)](http://Il cassetto digitale dell'imprenditore (italia.it)), valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580*”;

Considerato che la Società di informatica delle Camere di Commercio InfoCamere s.c.p.a. tramite il Servizio “Cruscotto Qualità” ha fornito l’elenco delle imprese costituite in forma societaria (**n. 5.427 di cui 4.197 società di persone e 1.230 società di capitali**) che non hanno il domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese e non sono soggette a procedure concorsuali;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;



Visto gli elenchi allegati di 5.427 complessive imprese costituite in forma societaria (4.197 società di persone e 1.230 società di capitali) destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento, che sono parti integranti del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la comunicazione allegata [**Allegato A**] di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio del domicilio digitale che si ritiene portata a conoscenza delle società riportate negli elenchi in allegato [**Allegato B e Allegato C**] il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Genova, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese, secondo quanto stabilito nel regolamento camerale citato nelle premesse;
- 2) Che il presente provvedimento sia pubblicato il 29 dicembre 2022 sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Genova, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle Imprese e che rimanga pubblicato sino al 13 gennaio 2023, giorno di scadenza ai fini dell'adempimento fissato nell'avviso di avvio del procedimento.

Il Conservatore

Dr. Sergio Mercati

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005)

ALLEGATO A

**alla Determinazione del Conservatore n. 3 del 29/12/2022 – Avvio del
procedimento per le società**



COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ALLE SOCIETA' INDICATE NEGLI ELENCHI ALLEGATI (art. 37 D.L. n 76/2020)

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO CAMERALE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 12 DEL 23 NOVEMBRE 2022 EMANATO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020

Spett.le Società (indicata negli elenchi allegati, contenenti ragione sociale/denominazione della società e numero REA),

come è noto, il domicilio digitale (PEC) delle società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle Imprese (v. art. 16, comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella L. n. 2 del 28/01/2009, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020).

L'impresa costituita in forma societaria deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento **non risulta che sia stato comunicato** all'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova **il domicilio digitale della Società** (indicata nei due elenchi allegati) oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e **non è stato sostituito**.

Secondo quanto previsto dal Regolamento camerale indicato in oggetto, le società riportate negli elenchi in allegato sono invitate **a regolarizzare e comunicare il domicilio digitale entro il 13 gennaio 2023**.

Comunicando il domicilio digitale della Società si eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere direttamente presentata accedendo alla piattaforma al seguente link

<https://ipecc-registroimprese.infocamere.it/ipecc/do/Home.action?x=XXX>

presso cui si potrà anche firmare digitalmente la richiesta.

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria.

Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente è possibile contattare il Call Center Registro Imprese al Numero **199 505550** dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 esclusi i giorni festivi o ricevere assistenza anche via mail all'indirizzo callcenter@ge.camcom.it, nonché consultare le istruzioni operative disponibili in SARI, il supporto specialistico disponibile nell'area Registro Imprese del sito camerale al link <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ge>.



Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alla Società **e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento**: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 412,00 per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Società:

a) avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa @impresa.italia.it;

b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche **e non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;

c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Responsabile del procedimento: Sergio Mercati - Conservatore

Amministrazione competente: Camera di Commercio di Genova

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it

Ufficio presso cui è possibile accedere agli atti del procedimento e al fascicolo informatico di cui all'art. 41 del d. lgs. 82/2005: Ufficio Registro Imprese

Termine di conclusione del procedimento:

- a) entro 5 gg. da quando l'imprenditore, entro il termine sopra indicato, comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa. Con l'iscrizione nel registro delle Imprese del domicilio digitale dell'impresa, si determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio;
- b) se l'imprenditore non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro il 31/03/2022 con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle imprese.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Distinti saluti.

Genova, 29/12/2022

Il Conservatore
Dr. Sergio Mercati